

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2014

che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019

[notificata con il numero C(2014) 7809]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/746/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 10 *bis*, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/87/CE stabilisce che la vendita all'asta delle quote dovrebbe essere il principio di base per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas serra per i gestori degli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione («ETS dell'UE») a partire dal 2013. Tuttavia, i gestori ammissibili continuano a ricevere quote a titolo gratuito nel periodo che va dal 2013 al 2020, conformemente alle norme fissate dalla direttiva 2003/87/CE e dalla decisione 2011/278/UE della Commissione ⁽²⁾.
- (2) L'assenza di un accordo internazionale ambizioso sui cambiamenti climatici destinato a limitare a 2 °C l'aumento della temperatura globale potrebbe minare i benefici delle azioni intraprese dall'Unione. L'assenza di un'azione vincolante a livello internazionale potrebbero determinare un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli comparabili in materia di carbonio («rilocalizzazione delle emissioni di carbonio»). Per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la direttiva 2003/87/CE stabilisce che, in base all'esito dei negoziati internazionali, la Commissione deve definire l'elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio («elenco di settori e di sottosettori»). Tali settori e sottosettori dovrebbero beneficiare di quote gratuite pari al 100 % della quantità determinata in base alla direttiva 2003/87/CE e alla decisione 2011/278/UE, fatto salvo il fattore di correzione transettoriale di cui all'articolo 10 *bis*, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e di cui all'allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione ⁽³⁾.
- (3) A tale riguardo, la Commissione ha analizzato la misura in cui i paesi terzi, che rappresentano una parte determinante della produzione globale di prodotti in settori e sottosettori riportati nell'elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio, si impegnano a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori in questione, verificando inoltre se tali impegni siano comparabili a quelli dell'Unione e effettuati entro lo stesso lasso di tempo. Inoltre, è stata valutata anche la misura in cui l'efficienza degli impianti situati in tali paesi sia comparabile con quella degli impianti situati nell'Unione. La Commissione è giunta alla conclusione che non è possibile stabilire una sufficiente comparabilità dell'impegno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e dunque la comparabilità dell'efficienza in termini di emissioni di carbonio non è rilevante.
- (4) Il primo elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è stato istituito nel 2009 dalla decisione 2010/2/UE della Commissione per il 2013 e il 2014 ⁽⁴⁾.
- (5) La valutazione dovrebbe fondarsi su una serie di criteri quantitativi e qualitativi e su dati relativi agli ultimi tre anni. In questo caso, la Commissione ha utilizzato i dati degli anni 2009, 2010 e 2011, dal momento che i dati relativi al 2012 erano disponibili solo per alcuni dei parametri.

⁽¹⁾ GUL 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 *bis* della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 130 del 17.5.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 240 del 7.9.2013, pag. 27).

⁽⁴⁾ Decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GUL 1 del 5.1.2010, pag. 10).

- (6) Per determinare l'elenco dei settori e dei sottosectori, la Commissione ha valutato il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dei settori e dei sottosectori al livello NACE-4 della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. NACE-4 è il livello con la disponibilità di dati ottimali, che definisce i settori con precisione. Un settore è caratterizzato da un livello a quattro cifre della classificazione NACE, mentre un sottosectore è caratterizzato a livello CPA (a 6 cifre) o Prodcorn (a 8 cifre), in base alla classificazione delle merci utilizzata per fini statistici nel settore della produzione industriale dell'Unione, derivata direttamente dalla classificazione NACE.
- (7) I settori sono stati inizialmente valutati sulla base dei criteri quantitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16, della direttiva 2003/87/CE. Per applicare i suddetti criteri quantitativi, la Commissione ha dovuto determinare la somma dei costi aggiuntivi diretti e indiretti derivanti dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE.
- (8) I costi aggiuntivi diretti, legati al quantitativo di quote che un determinato settore dovrebbe acquistare se non è considerato esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sono stati calcolati sulla base dei dati sulle emissioni dirette di CO₂ a livello settoriale. I dati nel catalogo delle operazioni dell'Unione europea («EUTL») sono considerati la fonte più accurata e trasparente di dati sulle emissioni di CO₂ a livello di impianto e sono stati pertanto utilizzati per calcolare il costo diretto per settori. Per i settori e i gas a effetto serra disciplinati unicamente dal sistema ETS dell'UE a partire dal 1° gennaio 2013, l'EUTL non contiene dati sulle emissioni. Di conseguenza, la Commissione ha utilizzato i dati sulle emissioni dirette di CO₂ forniti dagli Stati membri nelle misure nazionali di attuazione (MNA), a norma della decisione 2011/278/UE.
- (9) Per la determinazione dei costi aggiuntivi indiretti, la Commissione ha rilevato dati sul consumo di energia elettrica degli Stati membri a livello settoriale, accertandosi che non si verificassero, fra diversi codici NACE, doppi conteggi dell'energia elettrica consumata. Per determinare le emissioni legate alla produzione di energia elettrica consumata dai vari settori per l'elenco dei settori e dei sottosectori di cui alla decisione 2010/2/UE, la Commissione ha utilizzato il fattore medio di emissione calcolato dal mix complessivo di combustibili per la produzione di energia elettrica, in quanto si è ritenuto che fosse basato sui dati più accurati. Lo stesso fattore di emissione medio è stato utilizzato per le valutazioni alla base della presente decisione.
- (10) Inoltre, per determinare i costi aggiuntivi diretti e indiretti, la Commissione ha dovuto stimare il prezzo medio del carbonio. Al fine di predisporre il primo elenco dei settori e dei sottosectori è stato ipotizzato un prezzo del carbonio di 30 EUR per tonnellata di CO₂ equivalente. Nel periodo di applicazione della decisione 2010/2/UE, si è registrata una sostanziale differenza tra il prezzo del carbonio su cui si sono basate le valutazioni e il prezzo effettivo del carbonio, che è considerevolmente più basso. Tuttavia, la Commissione, nella sua comunicazione «Un quadro strategico per il clima e l'energia per il periodo dal 2020 al 2030» ⁽²⁾ ha proposto un obiettivo incondizionato di riduzione del 40 % dell'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e un obiettivo corrispondente in termini di fonti di energia rinnovabili. La Commissione ha inoltre proposto di istituire una riserva stabilizzatrice del mercato nell'ambito del sistema ETS dell'UE. In tali circostanze, si prevede che il prezzo del carbonio in futuro sarà trainato in più ampia misura dalle riduzioni delle emissioni a medio e lungo termine. Si ritiene pertanto giustificato continuare a basarsi sull'ipotesi di un prezzo del carbonio di 30 EUR per tonnellata di CO₂ equivalente per le valutazioni alla base della presente decisione.
- (11) I costi aggiuntivi diretti e indiretti dovrebbero essere calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo. Per quanto riguarda la stima del valore aggiunto lordo a livello settoriale, sono stati utilizzati i dati «Structural Business Statistics» di Eurostat.
- (12) Inoltre, la Commissione ha valutato l'intensità degli scambi per ciascun settore e sottosectore, sulla base dei dati ricavati dalla banca dati Comext di Eurostat.
- (13) Complessivamente, la Commissione ha valutato 245 settori industriali e 24 sottosectori classificati alle voci «Attività estrattive» e «Attività manifatturiere» della classificazione NACE. I settori e i sottosectori di cui al punto 1 dell'allegato della presente decisione soddisfano i criteri enunciati all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16, della direttiva 2003/87/CE e devono essere considerati come settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
- (14) Le valutazioni, sulla base dei criteri qualitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 17, della direttiva 2003/87/CE sono state effettuate per un certo numero di settori che non erano ritenuti esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sulla base dei criteri quantitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16. La valutazione qualitativa è stata effettuata per i casi che soddisfacevano i criteri qualitativi nel contesto dell'elaborazione del precedente elenco, in casi ritenuti incerti e su richiesta dei rappresentanti delle imprese del settore.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev.2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GUL 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ COM(2014) 15 final/2 del 28 gennaio 2014.

- (15) Nel caso del settore «Finissaggio dei tessuti» (codice NACE 1330), «Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta» (codice NACE 2332), «Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia» (codice NACE 2362), «Fusione di ghisa» (codice NACE 2451) e «Fusione di metalli leggeri» (2453), le valutazioni qualitative effettuate nel contesto della determinazione del precedente elenco dei settori e dei sottosectori, validi per il 2013 e il 2014, sono state aggiornate. Si è concluso che le circostanze che giustificano l'aggiunta di tali settori all'elenco dei settori e dei sottosectori sono ancora valide. Pertanto, tali settori dovrebbero essere considerati come settori esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio anche per il periodo dal 2015 al 2019.
- (16) È stata effettuata una valutazione qualitativa del settore «Fabbricazione di malto» (codice NACE 1106), in quanto questo settore ha rappresentato un caso limite per quanto riguarda l'articolo 10 bis paragrafo 16, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. Tenendo conto dell'aumento dei costi derivante dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE, la valutazione ha dimostrato l'elevata intensità degli scambi e una significativa contrazione della redditività del settore nell'Unione. I margini di profitto ridotti limitano la capacità da parte degli impianti di investire per ridurre le emissioni. Sulla base dell'impatto combinato di tali fattori, il settore deve essere considerato come esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
- (17) I settori elencati al punto 2 dell'allegato dovrebbero essere ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione sulla base dei criteri qualitativi.
- (18) Dal momento che l'elenco dei settori e dei sottosectori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio di cui all'allegato deve essere valido per il periodo dal 2015 al 2019, la presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.
- (19) Per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto, la decisione 2010/2/UE deve essere abrogata con effetto dal 1° gennaio 2015.
- (20) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I settori e i sottosectori di cui in allegato sono ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Articolo 2

La decisione 2010/2/UE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2014

Per la Commissione
Connie HEDEGAARD
Membro della Commissione

ALLEGATO

Settori e sottosectori ritenuti, ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE, esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

1. SULLA BASE DEI CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 bis, PARAGRAFI 15 E 16, DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

1.1. Livello NACE-4

Codice NACE	Descrizione	Criteri soddisfatti
0510	Estrazione di antracite	C
0610	Estrazione di petrolio greggio	C
0620	Estrazione di gas naturale	C
0710	Estrazione di minerali metalliferi ferrosi	C
0729	Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi	C
0891	Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti	C
0893	Estrazione di sale	A
0899	Altre attività estrattive n.c.a.	A, C
1020	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi	C
1041	Produzione di oli e grassi	C
1062	Produzione di amidi e di prodotti amidacei	A
1081	Produzione di zucchero	A
1086	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici	C
1101	Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici	C
1102	Produzione di vini da uve	C
1104	Produzione di altre bevande fermentate non distillate	A
1310	Preparazione e filatura di fibre tessili	C
1320	Tessitura	C
1391	Fabbricazione di tessuti a maglia	C
1392	Fabbricazione di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento	C
1393	Fabbricazione di tappeti e moquette	C
1394	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti	C
1395	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento	C
1396	Fabbricazione di tessuti per uso tecnico e industriale	C

Codice NACE	Descrizione	Criteri soddisfatti
1399	Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a.	C
1411	Confezione di abbigliamento in pelle	C
1412	Confezione di indumenti da lavoro	C
1413	Confezione di altro abbigliamento esterno	C
1414	Confezione di biancheria intima	C
1419	Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori	C
1420	Confezione di articoli in pelliccia	C
1431	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia	C
1439	Fabbricazione di altri articoli di maglieria	C
1511	Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce	C
1512	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria	C
1520	Fabbricazione di calzature	C
1622	Fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati	C
1629	Fabbricazione di altri prodotti in legno; fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio	C
1711	Fabbricazione di pasta-carta	A, C
1712	Fabbricazione di carta e di cartone	A
1724	Fabbricazione di carta da parati	C
1910	Fabbricazione di prodotti di cokeria	A, C
1920	Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	A
2012	Fabbricazione di coloranti e pigmenti	C
2013	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici	A, C
2014	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici	A, C
2015	Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati	A, B
2016	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	C
2017	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	C
2020	Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura	C
2042	Fabbricazione di profumi e cosmetici	C

Codice NACE	Descrizione	Criteri soddisfatti
2053	Fabbricazione di oli essenziali	C
2059	Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.	C
2060	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali	C
2110	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base	C
2120	Fabbricazione di preparati farmaceutici	C
2211	Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici	C
2219	Fabbricazione di altri prodotti in gomma	C
2311	Fabbricazione di vetro piano	A
2313	Fabbricazione di vetro cavo	A
2314	Fabbricazione di fibre di vetro	A/C (1)
2319	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici	C
2320	Fabbricazione di prodotti refrattari	C
2331	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti	A, C
2341	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	C
2342	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica	C
2343	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica	C
2344	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale	C
2349	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica	C
2351	Produzione di cemento	B
2352	Produzione di calce e gesso	B
2370	Taglio, modellatura e finitura di pietre	C
2391	Fabbricazione di prodotti abrasivi	C
2410	Produzione di ferro e acciaio di base e di ferroleghie	A
2420	Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio	C
2431	Stiratura a freddo di barre	C
2441	Produzione di metalli preziosi	C
2442	Produzione di alluminio	A, C

Codice NACE	Descrizione	Criteri soddisfatti
2443	Produzione di piombo, zinco e stagno	A
2444	Produzione di rame	C
2445	Produzione di altri metalli non ferrosi	C
2446	Trattamento dei combustibili nucleari	A, C
2540	Fabbricazione di armi e munizioni	C
2571	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria	C
2572	Fabbricazione di serrature e cerniere	C
2573	Fabbricazione di utensileria	C
2594	Fabbricazione di articoli di bulloneria	C
2599	Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.	C
2611	Fabbricazione di componenti elettronici	C
2612	Fabbricazione di schede elettroniche integrate	C
2620	Fabbricazione di computer e unità periferiche	C
2630	Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni	C
2640	Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo	C
2651	Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione	C
2652	Fabbricazione di orologi	C
2660	Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche	C
2670	Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche	C
2680	Fabbricazione di supporti ottici e magnetici	C
2711	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	C
2712	Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	C
2720	Fabbricazione di batterie e accumulatori	C
2731	Fabbricazione di cavi a fibre ottiche	C
2732	Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici	C
2733	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	C
2740	Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione	C

Codice NACE	Descrizione	Criteri soddisfatti
2751	Fabbricazione di elettrodomestici	C
2752	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici	C
2790	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	C
2811	Fabbricazione di motori e turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli	C
2812	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	C
2813	Fabbricazione di altre pompe e compressori	C
2814	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole	C
2815	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione	C
2821	Fabbricazione di forni, caldaie per il riscaldamento centrale e bruciatori per caldaie	C
2822	Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione	C
2823	Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)	C
2824	Fabbricazione di utensili portatili a motore	C
2825	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione	C
2829	Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.	C
2830	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	C
2841	Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli	C
2849	Fabbricazione di altre macchine utensili	C
2891	Fabbricazione di macchine per la metallurgia	C
2892	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere	C
2893	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco	C
2894	Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio	C
2895	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone	C
2896	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma	C
2899	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.	C
2910	Fabbricazione di autoveicoli	C

Codice NACE	Descrizione	Criteri soddisfatti
2931	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli	C
3011	Costruzione di navi e di strutture galleggianti	C
3012	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive	C
3030	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi	C
3091	Fabbricazione di motocicli	C
3092	Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi	C
3099	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.	C
3109	Fabbricazione di altri mobili	C
3211	Conio di monete	C
3212	Fabbricazione di gioielli e articoli connessi	C
3213	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili	C
3220	Fabbricazione di strumenti musicali	C
3230	Fabbricazione di articoli sportivi	C
3240	Fabbricazione di giochi e giocattoli	C
3250	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche	C
3291	Fabbricazione di scope e spazzole	C
3299	Altre industrie manifatturiere n.c.a.	C

(¹) Il settore «Fabbricazione di fibre di vetro» è definito da due codici della CPA (classificazione statistica dei prodotti associata alle attività): «231411 Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving) ed altri filati, anche tagliati, di fibre di vetro» e «231412 veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti». Valutato a livello NACE-4, il settore non soddisfa i criteri di cui all'articolo 10 bis, paragrafi 15 e 16 della direttiva 2003/87/CE. Tuttavia, il sottosectore 231411 soddisfa il criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 16, lettera b), e il sottosectore 231412 soddisfa il criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 15. Poiché i due codici CPA coprono l'intero settore «Fabbricazione di fibre di vetro», il settore è aggiunto all'elenco a livello NACE-4, per maggior facilità di consultazione.

1.2. A livello CPA o Prodcom

CPA o Prodcom	Descrizione	Criteri soddisfatti
081221	Caolino ed altre argille caoliniche	C
08122250	Argille comuni e scisti argillose da costruzione (esclusi bentonite, argilla refrattaria, argille espanse, caolino e argille caoliniche); andalusite, cianite e sillimanite; mullite; terre di chamotte o di dinas	C
10311130	Patate preparate o conservate, congelate (comprese patate interamente o parzialmente cotte nell'olio e successivamente congelate; escluse patate conservate nell'aceto o nell'acido acetico)	A

CPA o Prodcom	Descrizione	Criteri soddisfatti
10311300	Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e agglomerati in forma di pellet	A
10391725	Concentrato di pomodoro	C
105121	Latte scremato in polvere	C
105122	Latte intero in polvere	C
105153	Caseina	C
105154	Lattosio e sciroppo di lattosio	C
10515530	Siero di latte in polvere, granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti	A, C
108211	Pasta di cacao, anche sgrassata	C
108212	Burro, grasso e olio di cacao	C
108213	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	C
10891334	Lieviti di panificazione	C
20111150	Idrogeno	B
20111160	Azoto	B
20111170	Ossigeno	B
203021	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili; fritte di vetro	C
239914	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicollodale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di semilavorati	C
23991910	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli	A
23991920	Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi (anche miscelati tra loro)	A
25501134	Parti di alberi di trasmissione e manovelle (fucinatura libera di acciaio)	A, C

I criteri in base a cui un settore è ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono i seguenti:

A: criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 15, della direttiva 2003/87/CE;

B: criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 16, lettera a), della direttiva 2003/87/CE;

C: criterio di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 16, lettera b), della direttiva 2003/87/CE.

2. SULLA BASE DEI CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 *bis*, PARAGRAFO 17, LETTERA a), DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

Codice NACE	Descrizione
1106	Fabbricazione di malto
1330	Finissaggio dei tessuti
2332	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
2362	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
2451	Fusione di ghisa
2453	Fusione di metalli leggeri